



STUDIO D'ELIA RAG. CINZIA

CONSULENTE DEL LAVORO

Via A. Angiolini n. 23 – 59100 Prato

Tel/Fax 0574-603765

www.studiodeliaprato.it

info@studiodeliaprato.it

Prato, 25 Marzo 2015

Circolare n. 6, Marzo 2015

T.f.r. in busta paga: istruzioni per l'uso

Dal **3 aprile 2015** entra in vigore la disciplina che consente l'**erogazione della quota mensile maturanda del TFR come quota integrativa della retribuzione** (Qu.I.R.), a partire da tale data i dipendenti potranno richiederla e **ottenerla dal mese successivo**. I primi ne godranno, dunque, a maggio.

Così stabilisce l'atteso Decreto del Presidente del Consiglio n. 29 del 20 febbraio 2015, finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Marzo 2015, n. 65, con cui viene data attuazione alla novità contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1 c. da 26 a 34).

Per effetto dell'art. 1 comma 26 della Legge 190/2014, che introduce il comma 756-bis alla L. 296/2006, il TFR **cambia la natura di accantonamento** diventando una **integrazione della retribuzione**.

Pertanto è concessa una ulteriore opzione alla erogazione del TFR oltre alle precedenti possibilità di destinare il TFR ad un fondo pensione per la creazione di una posizione pensionistica integrativa individuale.

Opzioni per la destinazione del TFR dal 1° marzo 2015	1. accantonamento convenzionale <i>ex art. 2120 c.c.</i> con mantenimento in azienda
	2. destinazione del TFR ad un fondo pensione per la creazione di una posizione pensionistica integrativa individuale
	3. pagamento mensile dell'importo maturando del TFR del mese

L'opzione per l'integrazione mensile della retribuzione netta con l'importo maturando del TFR viene **esercitata per un triennio e precisamente fino al 30 giugno 2018**. Pertanto il lavoratore che esercita tale opzione manifesta la propria volontà senza possibilità di recedere, fino al 30/6/2018.

L'importo del TFR destinato ad integrare la retribuzione:

a) non costituisce imponibile previdenziale;

b) costituisce imponibile IRPEF con metodi ordinari. Pertanto viene **tassata come un qualsiasi reddito di lavoro dipendente** ed assoggettata a ritenuta alla fonte e **non a tassazione separata**.

I destinatari dell'opzione sono tutti i **lavoratori dipendenti privati** con almeno sei mesi di anzianità di servizio, con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori agricoli (sono escluse anche altri particolari categorie di lavoratori, si veda la tabella riepilogativa alla pagina successiva).

Possono esercitare l'opzione anche i lavoratori dipendenti che precedentemente hanno destinato il TFR ad un fondo pensione privato. In tal senso viene modificata la norma secondo la quale la scelta di destinare il TFR ad una posizione pensionistica integrativa era irrevocabile se non in caso di totale riscatto della posizione medesima.

Con riferimento ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, il decreto attuativo prevede anche la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Infatti, grazie ad un accordo quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Associazione Bancaria Italiana, i datori di lavoro che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito delle richieste di erogazione mensile dell'importo altrimenti destinato al trattamento di fine rapporto, potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato.

Le banche aderenti all'accordo quadro potranno erogare finanziamenti a tasso agevolato in virtù della garanzia pubblica.

Soggetti interessati ed esclusi

QUIR – erogazione quota mensile TFR in busta paga. Decreto del Presidente del Consiglio n. 29 del 20 febbraio 2015 (In attuazione dell'art. 1 co. da 26 a 34 della L.190/2014) – Pubblicata in G.U. n. 65, il 19 marzo 2015)	
Entrata in vigore:	Dal 03/04/2015
Primo mese possibile di erogazione	Maggio 2015
Soggetti interessati	Lavoratori dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità di servizio
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> Lavoratori domestici Lavoratori agricoli Dipendenti per i quali la legge e il CCNL prevede la corresponsione periodica del TFR Dipendenti per i quali la legge e il CCNL prevede l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi Dipendenti i cui datori di lavoro sono sottoposti a procedure concorsuali o abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato Dipendenti di una unità produttiva interessata a interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga Dipendenti di datori di lavoro che hanno sottoscritto un accordo di soddisfazione dei crediti
Dipendenti i cui datori di lavoro hanno una forza lavoro di 50 unità o superiore	Erogazione del Qu.I.R. mensile
Dipendenti i cui datori di lavoro hanno una forza lavoro inferiore a 50 unità	Erogazione del Qu.I.R. trimestrale, se i datori di lavoro accedono al finanziamento assistito da garanzia per reperire le necessarie risorse finanziarie- Prima erogazione Agosto 2015
Trattamento fiscale del Qu.I.R.	Soggetto a tassazione ordinaria
Trattamento contributivo	Non imponibile ai fini previdenziali

Come esercitare l'opzione

Per accedere occorrerà compilare l'**apposita istanza**, il cui modulo è allegato al D.P.C.M., e consegnarla al datore (il modulo per la scelta è allegato alla presente Circolare). L'opzione, così esercitata, è **irrevocabile fino al 30 giugno 2018**, mentre già dal mese successivo verrà liquidata mensilmente la Qu.I.R. (i primi la riceveranno a maggio), ad eccezione dei lavoratori di **datori con meno di 50 dipendenti, che accedono al finanziamento** assistito da garanzia (per reperire le necessarie risorse finanziarie), che dovranno attendere il decorso di **tre mesi dalla presentazione** (fino ad agosto).

A chi conviene?

Siccome la Qu.I.R. è assoggettata a **tassazione ordinaria** e non alla più vantaggiosa tassazione separata applicata nel caso in cui si scelga di accantonare il trattamento di fine rapporto in azienda, ne consegue che i soggetti che avranno convenienza a compiere la scelta di ottenere la Qu.I.R. saranno **quei soggetti la cui retribuzione lorda annua non supera i 15.000 euro**, superata tale soglia reddituale, infatti, l'aliquota applicata ai fini del calcolo della Qu.I.R. sarà superiore a quella applicata nel caso in cui il lavoratore decida di accantonare il trattamento di fine rapporto in azienda.

La forbice

Quante tasse si pagano e quanto resta in tasca

Retribuz. annua	Tfr lordo	Tassazione ordinaria (in busta paga)			Tassazione separata (in azienda)		Differ.% annua tassazione separata/ordinaria	
		Aliquota	Tfr netto annuo	Tfr netto mensile	Aliquota	Tfr netto annuo	all'anno	Per periodo 3/2015-6/2018
15.000	1.036	23%	798	66	23,0%	798	0,00	0,00
20.000	1.381	27%	1.008	84	23,4%	1.058	-50	-167
25.000	1.727	27%	1.261	105	24,1%	1.311	-50	-167
35.000	2.418	38%	1.499	125	25,3%	1.806	-307	-1.022
50.000	3.454	38%	2.141	178	29,1%	2.448	-307	-1.022
75.000	5.181	41%	3.057	255	32,4%	3.501	-444	-1.481
95.000	6.562	43%	3.740	312	34,3%	4.310	-570	-1.897



Fonte: Fondazione Studi consulenti del lavoro